

AMBITO TERRITORIALE S3

AMBITO TERRITORIALE S3 (ex S5)

COMUNI DI ALTAVILLA SILENTINA, CAMPAGNA, CONTURSI, EBOLI,
OLIVETO CITRA, POSTIGLIONE, SERRE, SICIGNANO DEGLI ALBURNI

COMUNE DI EBOLI CAPOFILA

Rep. n°

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI
UN'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI
SENSI DELL'ART. 114 DEL D.Lgs. N. 267/00**

L'anno duemilaventidue, il giornodel mese di,
presso il Comune di Eboli, Capo-fila dell'Ambito Sociale S3, avanti
a noi, dott., notaio in, si sono costituiti i
Sigg.ri:

1., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Eboli, Codice Fiscale n°....., in nome, per
conto e nell'interesse del quale agisce;

2., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Campagna, Codice Fiscale n°....., in
nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

3., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Altavilla Silentina, Codice Fiscale n°.....,
in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

4., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del

Comune di Contursi, Codice Fiscale n°....., in nome,
per conto e nell'interesse del quale agisce;

5., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Oliveto Citra, Codice Fiscale n°....., in
nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

6., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Postiglione, Codice Fiscale n°....., in
nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

7., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Serre, Codice Fiscale n°....., in nome,
per conto e nell'interesse del quale agisce;

8., nato a (...) il, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco** del
Comune di Sicignano Degli Alburni, Codice Fiscale
n°....., in nome, per conto e nell'interesse del quale
agisce;

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a
validamente impegnarsi nel presente atto io Notaio sono certo,
senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso
rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle
dichiarate qualità, della presente convenzione, alla quale
premettono che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle
Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti
amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;
- con specifici provvedimenti regionali sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio – sanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'Ambito S3, comprendente i Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano Degli Alburni;
- in attuazione della legge n. 3 del 2001, la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni “adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; e inoltre che i Comuni “assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d’Ambito per l’implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”.

Pertanto, tenuto conto di quanto premesso, i Comuni dell'Ambito S3 adottano la forma associativa della Convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. N. 267/00;

La durata della convenzione viene fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipula, tacitamente rinnovati salvo che gli Enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento;

Gli Enti convenzionati istituiscono pertanto, con il presente atto, il Coordinamento Istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n.11/07, quale organo di indirizzo programmatico, di

coordinamento e di controllo e individuano il **Comune di Eboli** quale soggetto capofila.

Il Coordinamento Istituzionale è costituito dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o loro delegati, e in materia di integrazione socio-sanitaria, anche dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato. Ai fini della definizione del numero legale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016.

Il Coordinamento Istituzionale esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 11/07 e, in particolare, approva il Piano di zona di Ambito.

Il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi decisi dal Coordinamento Istituzionale e previsti dalla presente Convenzione;
- applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;
- esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;
- rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati.

Considerato altresì che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, ha lasciato emergere una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con

forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;

- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;

- il Piano Sociale Regionale 2016-2018 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano;

Tenuto conto che:

- Il Piano Sociale Regionale 2019-2021, preso atto delle sopra elencate criticità, ha previsto espressamente la possibilità per i Comuni associati, di istituire consorzi di servizi o aziende consortili per i servizi alla persona;

- l'attuale normativa consente la costituzione di Consorzi di servizi ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e di Aziende pubbliche consortili per i servizi sociali ai sensi dell'articolo 114 del TUEL;

- le aziende pubbliche consortili per i servizi sociali non sono soggette se non parzialmente ai vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno e di assunzioni di personale. La legge di stabilità del 2014 n. 147/2013 (art. 1, commi 550-562), ha stabilito infatti che le aziende consortili non sono più assoggettate al patto di stabilità e sviluppo interno (comma 560). Dall'esercizio 2014, gli organismi partecipati dagli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza (comma 553). Restano invece in vigore i vincoli di spesa per il personale, ma sono escluse da tali vincoli, previo deliberazione motivata, le aziende speciali *che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie*. E in ogni caso è fatta salva, per le restanti tipologie di attività, l'operatività delle disposizioni recate dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/08 in materia di consolidamento delle

spese di personale tra enti territoriali e organismi partecipati (art.1, comma 557, legge 147/2013). Infatti, l'articolo 18, comma 2 bis della legge n. 133/08, così come aggiunto e modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 102/09, poi sostituito dall'articolo 1, comma 557 della legge n. 147/2013, poi dall'articolo 4, comma 12 bis della legge n. 89/2014 poi modificato dall'articolo 3, comma 5-quinquies della legge 114/2014, esclude dal vincolo di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;

- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/07, all'articolo 44, comma 2, precisa che *".../ Comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell'apporto a mezzo convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona..."*;

- pertanto, con verbale del 01/06/2022 n°42, il Coordinamento Istituzionale ha deciso di costituire un'Azienda speciale consortile per i servizi alla persona, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/00 e ss. mm. ii., approvando la bozza di Convenzione, l'Atto Costitutivo, lo Statuto e gli allegati;

- i Consigli Comunali di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano Degli Alburni; hanno approvato con i seguenti atti le bozze approvate dal Coordinamento Istituzionale;

- Altavilla Silentina:
- Campagna:
- Contursi:
- Eboli:
- Oliveto Citra:
- Postiglione:
- Serre:
- Sicignano Degli Alburni:

tutto ciò premesso tra

i Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano Degli Alburni, , enti locali come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Costituzione

1. Con la presente Convenzione si concorda la costituzione, in virtù degli articoli 31 e 114 del Dlgs. N. 267/00, fra i Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano Degli Alburni, di un'azienda speciale consortile denominata " – Azienda Territoriale per i servizi alla persona" (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'esercizio di attività e funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia e, più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

2. L'adesione comporta l'affidamento all'Azienda speciale consortile della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale S3 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali, socio-educativi e

sociosanitari, di promozione lavoro e formazione, da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Azienda.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Locali ed Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento dei servizi in questione.

L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile.

4. L'azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che sotto la lettera Allegato B, forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Sede

1. L'Azienda Consortile ha sede in Eboli, in via
In locali resi disponibili in comodato d'uso gratuito dal Comune di Eboli;
2. L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Articolo 3

Finalità e scopo

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano

di Zona dell'Ambito Territoriale S3 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi su elencati;

- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.

2. I servizi facenti capo all' Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, con particolare priorità per:

- A. sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà
- B. prima infanzia e minori
- C. disabili
- D. anziani
- E. popolazione giovanile
- F. persone non autosufficienti
- G. immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora
- H. popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti di servizio.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali, socio-educativi, socio sanitari integrati, culturali, dell'istruzione e dell'infanzia e servizi per la popolazione giovanile;
- c) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi;
- d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi sanitari, i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività;

5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4

Gestione dei Servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.
2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5 -Durata

1. L' Azienda ha la durata di trenta anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.
2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.
3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6

Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti assembleari totali purché questi siano espressi da almeno i 2/3 (due terzi) dei comuni aderenti.
2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza

Articolo 7

Recesso

1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
3. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della partecipazione spettante è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.
5. Al momento della ratifica del recesso vengono conseguentemente ricalcolati i centesimi degli enti rimanenti.

Articolo 8

Organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:

- l'Assemblea Consortile
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- il Revisore dei Conti

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda.

Articolo 9

Capitale di dotazione al momento della composizione

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni consorziati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza secondo le misure stabilite nella tabella di riparto di cui all'allegato C.

I Comuni consorziati concorrono altresì:

- alla gestione e al funzionamento dell'Azienda, ivi incluso i costi del personale e degli organi, con una quota annua pro-capite di 1 euro;
- al finanziamento delle attività e dei servizi sociosanitari e delle prestazioni residenziali sociali per anziani, minori e disabili dei rispettivi utenti residenti, ove tali importi eccedono l'importo della quota obbligatoria di compartecipazione al FUA.

Articolo 10

Partecipazione degli enti consorziati

e quote di partecipazione al voto assembleare

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato consigliere o assessore.
3. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100. I suddetti 100 voti sono attribuiti così come riportato nell'allegato C.
4. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo analogo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
5. Gli Enti consorziati possono, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti

6. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Articolo 11

Atti fondamentali dell'Azienda consortile

1. Sono atti fondamentali dell'Azienda:
 - Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
 - budget economico triennale;
 - bilancio di esercizio;
 - piano degli indicatori di bilancio;
 - revisione quote di partecipazione.

Articolo 12

I mezzi finanziari e la gestione

1. Le entrate dell'azienda sono costituite da:
 - conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati
 - contributi dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
 - proventi derivanti da tariffe;
 - proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
 - proventi derivanti da sponsorizzazioni;
 - prestiti o accensioni di mutui;
2. Il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la gestione del Piano Sociale di zona è direttamente istituito nel bilancio di previsione dell'Azienda. Il Comune capofila dell'Ambito S3, comunica alla Regione e agli altri Enti finanziatori sovracomunali gli estremi del conto corrente o dei conti correnti dedicati dell'Azienda consortile per il trasferimento diretto dei finanziamenti e comunque, in ogni caso,

trasferisce i finanziamenti eventualmente ricevuti per lo svolgimento delle attività e dei servizi delegati, all'Azienda consortile direttamente nel FUA istituito nel bilancio dell'Azienda.

3. Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti, secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.
4. L'Azienda provvede a predisporre e a trasmettere al Comune capofila e agli enti finanziatori comunali i documenti di monitoraggio e di rendicontazione richiesti.
5. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le aziende speciali.

Articolo 13

Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio e/o, distaccato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. Di norma si farà riferimento al CCNL del personale degli enti locali.

Articolo 14

Il Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili e immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

2. L'azienda inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 15

Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno.
2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. A seguito della costituzione dell'Azienda, i Comuni consorziati trasferiscono alla stessa i servizi di cui all'allegato A.
2. A tal fine l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso e in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti di gestione, alla data del trasferimento.
3. A partire dalla data di stipula della presente convenzione i crediti vantati dal Comune capofila dell'Ambito S3 per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato A, sono trasferiti all'Azienda.

4. Il Comune di Eboli, in qualità di attuale capofila dell'Ambito S3, si impegna a corrispondere all'Azienda gli eventuali avanzi di gestione.
5. Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione con i rispettivi allegati, approvati dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli enti medesimo.